

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 31

*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.*

La storia

La discussione si concentrò su un articolo aggiuntivo proposto dai costituenti Bruno Corbi, Antonio Giolitti, Renzo Laconi, Teresa Mattei, Domenica Mezzadri, Giuliano Pajetta (Partito comunista italiano), che recitava: «La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l'elevazione economica, morale e culturale. La legge dispone a tale fine l'istituzione di appositi organi e assicura l'assistenza morale e materiale dello Stato alle libere associazioni giovanili». L'emendamento fu bocciato. A nome del gruppo della Democrazia cristiana, l'on. Umberto Tupini spiegò: «Il Gruppo democristiano voterà contro non tanto perché respinge lo spirito informatore dell'emendamento, ma perché crede che l'esigenza da esso rappresentata sia già sufficientemente soddisfatta dalla votazione dell'inciso *e la gioventù*».

Il Gruppo del Partito liberale, a opera dell'on. Epicarmo Corbino, dichiarò: «Noi voteremo contro perché i compiti che con l'articolo aggiuntivo si vogliono affidare allo Stato vanno al di là di quelli che a nostro giudizio devono essere i compiti dello Stato».

Il commento

L'art. 31 ha permesso l'approvazione di una legislazione di **tutela della maternità** (istituzione dei consultori familiari, periodo di allontanamento dal lavoro negli ultimi mesi della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto...), che, recentemente, è stata estesa anche alla **paternità** (anche i padri possono allontanarsi dal lavoro per accudire i figli).

Sempre dall'art. 31 derivano i provvedimenti riguardanti l'**interruzione volontaria di gravidanza**. Prima del 1978 - anno in cui entrò in vigore la legge n. 194 del 1978 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza» - il Codice penale puniva severamente il reato di aborto prevedendo pene da 2 a 5 anni sia per la donna, sia per le persone che avevano svolto un ruolo attivo nell'aborto. Dopo il 1978, la giurisprudenza ha dichiarato illegittima la norma penale - soprattutto nei casi di «danno o pericolo per la salute psicofisica della donna» -, affermando che «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare».